

COMUNICATO STAMPA

**Contenzioso, nelle liti su validità o regolarità atti agente riscossione
non risponde l’Agenzia**

Nelle liti riguardanti esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, legittimato passivo deve ritenersi l’agente della riscossione e non l’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 51/E di oggi, detta agli uffici le istruzioni per gestire le controversie relative all’individuazione del soggetto legittimato nei giudizi sugli atti dell’agente della riscossione.

In particolare, tenuto conto dei principi enunciati nella pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite n. 16412 del 25 luglio 2007, riguardanti l’individuazione del soggetto (agente della riscossione ovvero ente creditore) legittimato passivo in caso di impugnazione di avviso di mora non preceduto da cartella di pagamento, la circolare impartisce istruzioni operative agli uffici per la gestione delle controversie incardinate innanzi alle commissioni tributarie, evidenziando che, nelle liti riguardanti esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, legittimato passivo deve ritenersi l’agente della riscossione.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. Sul quotidiano telematico dell’Agenzia, www.fiscooggi.it, sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

Roma, 17 luglio 2008